

**Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
Parte Generale
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
di
Tramvie Elettriche Bergamasco S.p.A.**

N.	REVISIONE	DATA	Per il Consiglio di Amministrazione
1	Prima approvazione del Modello Parte Generale	08.11.2017	Il Presidente
2	Aggiornamento	29.10.2019	Il Presidente
3	Aggiornamento	09.07.2020	Il Presidente

INDICE

Modello di organizzazione, gestione e controllo		
Parte Generale		
0	Definizioni	3
1	Premessa	5
2	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
3	Il campo di applicazione	6
4	I Destinatari	6
5	I criteri di imputazione della responsabilità	7
6	L'esimente	8
7	Reati presupposto e le sanzioni	8
8	La governance	8
9	Il sistema di controllo	9
10	Il sistema delle deleghe	11
11	Il modello di organizzazione gestione e controllo	12
12	L'Organismo di vigilanza ed il flusso di informazioni	14
13	Sistema sanzionatorio	22
14	Sistema di comunicazione – informazione - formazione	24
15	Criteri di applicabilità astratta dei reati presupposto all'attività caratteristica i TEB	26
Allegato 1	I reati presupposto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231	27
Allegato 2	Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di TEB	33
Codice Etico		

DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** attività di TEB nel cui ambito potrebbe essere realizzata una condotta che, anche solo potenzialmente, possa integrare uno dei reati di cui al D.lgs. 231 del 2001.
- **CCNL:** contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per categoria di dipendenti.
- **Codice di Comportamento o Codice Etico:** il codice di comportamento adottato TEB.
- **Consulenti:** soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale a favore e/o per conto di TEB sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- **Dipendenti:** soggetti aventi con TEB un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.:** TEB S.p.A. o TEB.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (cfr. art. 358 codice penale).
- **Linee guida Confindustria:** documento guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008 e nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e s.m.i) per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto 231 del 2001.
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
- **Organi Sociali:** assemblea, organo amministrativo, collegio sindacale, etc.
- **Organismo di vigilanza o OdV:** l'organismo di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Partner:** controparti contrattuali, persone fisiche o giuridiche, con cui TEB addivenga ad una qualunque forma di collaborazione.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (cfr. articolo 357 codice penale).
- **Reato presupposto e/o Reato:** i reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- **Soggetto Apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione di TEB o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo di TEB ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Soggetto Subordinato:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (testo unico della finanza).

- **TUS:** Decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81 (testo unico sulla sicurezza).
- **TUA:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).
- **Vertice di TEB:** Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale.

TEB, è stata costituita il 20 luglio 2000. Ai sensi di statuto ha per oggetto sociale l'attuazione di funzioni e compiti conferiti agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse locale, ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio, di linee tramviarie nel territorio della Provincia di Bergamo nonché la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano a guida vincolata, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati. La società, inoltre, potrà compiere tutte le attività accessorie a quelle suddette e (nell'ambito del mandato avuto dai soci), a mero titolo esemplificativo e non tassativo, potrà: - acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere veicoli in genere e in particolare materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di tramvie e dei mezzi e materiale rotabile; - effettuare la prestazione di servizi connessi o accessori al trasporto tramviario e quindi acquistare, noleggiare, costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici, terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali; - concludere accordi con aziende del settore, compagnie ferro-tramviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed Autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali; - promuovere servizi nel settore del trasporto pubblico, anche al fine della formazione e dell'addestramento del personale preposto all'esercizio delle linee nonché all'assistenza complementare e alla manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili. La società, senza fare ricorso al capitale di rischio, in forma non prevalente, e, comunque, in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, potrà compiere in forma diretta e indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, compresi l'emissione di obbligazioni in Italia e/o all'estero, l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, ed il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni immobili e mobili. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può assumere partecipazioni in società, Enti e/o Imprese, di qualsiasi specie e natura, costituiti, costituendi, di nazionalità italiana e/o straniera, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonché stipulare joint ventures con partners italiani e/o stranieri. La società è aperta alla partecipazione con altre aziende locali esercenti la medesima attività e/o forme di integrazione con le aziende del settore.

1. PREMESSA

Il Modello di TEB, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende di massima una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte delle società.

Il Modello individua:

- le fattispecie presupposto dei reati di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- i Destinatari del Modello;
- le modalità di adozione e attuazione del Modello;
- i criteri di costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni;
- gli obblighi di informazione e comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte, quella speciale, tenuto conto dell'oggetto sociale delle società, individua le attività caratteristiche della stessa sensibili ai rischi di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i principi generali e specifici di buon comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e le buone norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, statuto, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, manuale qualità, DVR, Sistema gestionale in materia salute sicurezza ed ambientale ove adottati, DPS, SGSL, etc.).

2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introduce e disciplina, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa degli enti dotati di personalità giuridica a seguito di condotte integranti fattispecie di Reato commesse nell'interesse ed a vantaggio degli stessi.

Le previsioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 operano quando i soggetti Apicali e/o Subordinati abbiano tenuto comportamenti non conformi o condotte illecite integranti una delle fattispecie presupposto di cui al Decreto e da tale condotta la società abbia tratto interesse o vantaggio.

In tali circostanze alla società potrà essere ascritta, in sede penale, una autonoma responsabilità rispetto a quella personale dell'Apicale o Subordinato che ha tenuto il comportamento non conforme o la condotta illecita integrante il Reato. Responsabilità che permane ai sensi di legge anche se non sia stato identificato l'autore dello stesso o se il Reato presupposto si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa in sede penale delle società ai sensi del Decreto va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica responsabile della condotta illecita che costituisce presupposto per l'addebito della specifica responsabilità.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha tra i suoi obiettivi, anche, quello di sensibilizzare tutti i portatori di interessi della società, colpendo anche il patrimonio di coloro che hanno avuto un interesse o hanno tratto un vantaggio dal comportamento illecito dei Soggetti Apicali e/o Subordinati della Società.

L'apparato sanzionatorio del Decreto prevede differenti tipologie di sanzione che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del Reato; tra queste ricordiamo le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca.

I criteri di riferimento per la determinazione delle sanzioni da applicare sono: la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società e le attività messe in atto da quest'ultima per prevenire il Reato.

Per le ipotesi di maggiore gravità, quali ad esempio i reati commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi o la revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto si applica a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, alle società, alle associazioni anche prive di personalità giuridica, agli enti privati concessionari di un pubblico servizio ed agli enti di diritto privato a controllo pubblico. Il Decreto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (esempio: sindacati, partiti politici, etc.).

4. DESTINATARI

Si intendono Destinatari ai sensi del presente Modello senza alcuna eccezione:

- il Personale di TEB, definendo in tal modo i dipendenti, anche all'estero, di TEB, nonché tutti quei soggetti che collaborano con la stessa in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e di collaborazione in genere, inclusi collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo ed in somministrazione, etc.;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per TEB o per una sua unità organizzativa, Organi Societari inclusi (Amministratori, Sindaci, Revisori, Organismo di Vigilanza, etc.);

- coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con TEB, a qualsiasi titolo, contratti e/o rapporti di collaborazione, operando per conto della stessa o cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini;
- tutti i soggetti che comunque agiscono nell'interesse di TEB in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura (ad esempio partner in joint-venture, soci in iniziative di business etc.).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante.

5. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I criteri di imputazione della responsabilità alle società si distinguono in oggettivi e soggettivi.

E' condizione soggettiva che il Reato sia stato integrato da parte di un soggetto legato a TEB da un rapporto qualificato.

In tal senso: 1) tra i Soggetti in posizione Apicale, troviamo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di TEB o di una sua unità organizzativa finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; 2) tra i Soggetti Subordinati troviamo le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto 1).

Con riferimento a questi ultimi, viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, oltre che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, ciò al fine di evitare che si possa aggirare il disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 affidando all'esterno proprie attività che possono integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto.

Con riferimento alle condizioni oggettive, il Reato dovrà essere commesso nell'interesse ed a vantaggio di TEB in un ambito inerente o funzionale all'attività caratteristica della medesima.

Affinché la condotta illecita dell'Apicale e o del Subordinato possa integrare responsabilità per TEB è sufficiente che sia integrata una sola delle due condizioni oggettive - interesse o vantaggio - nell'interesse della società.

A tal fine è utile chiarire che:

- l'interesse sussiste quando l'Apicale e/o il Subordinato ha agito con l'intento di favorire TEB indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito (costituisce un *ex ante* della condotta),
- il vantaggio sussiste quando TEB ha tratto o avrebbe potuto trarre dal comportamento dell'Apicale e/o Subordinato un risultato positivo economico o di altra natura (costituisce, quindi, un *ex post* della condotta).

Infine, in base a giurisprudenza consolidata, la responsabilità conseguente alle condotte illecite commesse da Apicali e/o Subordinati di altra società, appartenente ad un gruppo, può essere estesa alla capogruppo e l'illecito commesso nella controllata potrebbe essere addebitato alla controllante.

6. L'ESIMENTE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede l'esclusione da responsabilità per la società se, prima della commissione del Reato, la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede altresì che le società non saranno ritenute responsabili qualora gli Apicali e/o i Subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini dell'esimente da responsabilità qualora l'autore dell'illecito sia un Soggetto Apicale la imputabilità per la società si ha per presunta salvo che la stessa non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente Reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all'interno di TEB, indipendente, autonomo e che assicuri continuità d'azione a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento;
- che il comportamento che ha causato il Reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 la società ha un titolo autonomo di responsabilità e non solidale con l'autore del Reato.

Infine, la responsabilità della società si integra sia quando l'autore del Reato non sia stato identificato, sia quando il Reato subisca una vicenda estintiva.

L'amnistia configura l'unica ipotesi di estinzione di responsabilità.

7. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI

La società può essere chiamata a rispondere per le fattispecie presupposto di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

In Allegato A l'elenco dei reati applicabili.

8. LA GOVERNANCE

TEB è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato ai sensi di statuto il proprio Presidente ed ha esercitato la facoltà concessagli dallo statuto di nominare due Consiglieri Delegati con poteri di firma libera disgiunta con limitazioni e congiunta oltre i limiti posti. Il Consiglio non si è anche avvalso della possibilità di nominare sia nel suo ambito che all'infuori di esso Procuratori con le specificazioni e le modalità che ha ritenuto necessarie alla realizzazione del proprio oggetto sociale, determinandone le relative attribuzioni e retribuzioni.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere o ai Consiglieri delegati entro i limiti dei poteri agli stessi riconosciuti.

Il Consiglio di Amministratore svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di TEB. La società è dotata ai sensi di legge di un Collegio Sindacale. La revisione contabile ai sensi di legge è affidata a società di revisione.

9. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Principi generali

Il Sistema di Controllo di TEB è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un adeguato monitoraggio delle attività della Società, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a rischio; in particolare la stessa opera nel rispetto dei seguenti principi:

- i. Principio di segregazione delle funzioni, ovvero, nessuno può gestire in autonomia un intero processo.
- ii. Principi di controllo, ovvero, ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.
- iii. Principio di documentazione dei controlli, ovvero, il controllo eseguito, anche se solo di supervisione, deve essere documentabile.

Le attività di Controllo

Le attività di Controllo di TEB prevedono, di massima, che

- sia chiaramente definito e divulgato l'organigramma societario ed anche quello ai fini della sicurezza;
- ogni operazione significativa sia preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- TEB ha individuato chiare responsabilità nell'esecuzione delle proprie attività caratteristiche;
- i poteri di rappresentanza, le procure e/o le deleghe sono conferite nel rispetto degli ambiti di esercizio e di limiti di importo strettamente collegati con le responsabilità assegnate;
- sia assicurata l'integrità e la completezza dei dati gestiti attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative a cui sono assegnati compiti, fasi e processi tra loro connessi.

Le risorse finanziarie

Con particolare riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, TEB monitora costantemente (attraverso le funzioni interne ed esterne a ciò preposte) che il sistema gestionale concretamente posto mantenga nel tempo requisiti di idoneità tali da assicurare la prevenzione dello specifico rischio individuato; in particolare, salvo quanto sarà precisato nell'ambito di ciascuna delle specifiche parti speciali del Modello (come previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) con riguardo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'attività di monitoraggio svolta da TEB è in generale rivolta a titolo esemplificativo e non esaustivo alla verifica:

- ✓ del rispetto dei limiti di materia attribuiti dalla legge agli organi sociali;
- ✓ della conformità alla legge degli atti posti da TEB in materia di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ delle adeguate modalità di deliberazione dell'organo amministrativo;
- ✓ dell'adeguata assegnazione di poteri rispetto all'assetto organizzativo, ai ruoli, ai compiti ed alle responsabilità a ciascuno assegnate;
- ✓ della tracciabilità delle attività eseguite con le risorse finanziarie e della loro rintracciabilità;
- ✓ dell'effettività delle attività di controllo in materia finanziaria e della tracciabilità dei controlli eseguiti;
- ✓ delle tempistiche di pianificazione e predisposizione dei budget;
- ✓ dell'approvazione del budget da parte dell'organo amministrativo;
- ✓ della operatività oltre i limiti di budget;
- ✓ della obbligatorietà di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni di carattere straordinario;
- ✓ del rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'avvio delle operazioni straordinarie;
- ✓ dell'adeguata attribuzione e del rispetto dei limiti di potere riconosciuti per operare sui c/c della società, sulle risorse finanziarie, per la realizzazione di operazioni straordinarie e la realizzazione delle operazioni ammesse dall'oggetto sociale in materia finanziaria;
- ✓ del rispetto del limite di doppia firma o doppia autorizzazione alla firma oltre certi limiti di valore ed operazioni su risorse finanziarie anche straordinarie;
- ✓ del riporto periodico da parte degli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. all'organo amministrativo sullo status di esercizio della delega attribuita anche in materia finanziaria o per operazioni straordinarie.

9.3. GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo compete il potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulla gestione societaria. All'Organo Amministrativo compete anche la responsabilità dell'intero Sistema di Controllo gestionale esistente.

Collegio sindacale

Al Collegio sindacale spetta ai sensi di legge e di statuto il monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo, contabile e finanziario. L'esercizio della revisione contabile ai sensi di legge e statuto compete a una società di revisione.

Controllo Contabile

Il Controllo Contabile è esercitato in base allo Statuto ed ai sensi di legge da una società di revisione.

Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81 del 2008

Al datore di lavoro di TEB spetta un ruolo di garanzia del rispetto della corretta attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Responsabile qualità

Il Responsabile qualità è responsabile del supporto nella progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione della qualità dei flussi e dei processi di produzione di TEB.

Titolare e Responsabile ai fini privacy

Il Titolare ed il Responsabile ai fini privacy gestiscono in nome e per conto di TEB i relativi adempimenti in materia di privacy.

Responsabili di funzioni

I Responsabili di funzione o d'area di TEB nell'ambito delle competenze loro assegnate sono responsabili delle attività da loro condotte nell'interesse o vantaggio della società e delle attività svolte dai propri Dipendenti.

Dipendenti (operai ed impiegati)

I Dipendenti di TEB sono responsabili del corretto assolvimento delle attività assegnate e del riporto dell'esito delle stesse al proprio Responsabile.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento.

10. IL SISTEMA DELLE DELEGHE

10.1. Premessa

L'attribuzione dei poteri ad operare è ispirata ai seguenti criteri di massima:

- “esattezza” della materia delegata e delle delimitazione dei poteri;
- “pubblicità” interna ed esterna dei poteri e delle responsabilità;
- “coerenza” dei poteri di rappresentanza e firma con le competenze assegnate;

- “certezza” nell'esecuzione del potere di rappresentanza e o di firma.

10.2. Deleghe e Procure. Requisiti essenziali di attribuzione

Requisiti essenziali di attribuzione

Il rilascio delle deleghe e procure è ispirato ai seguenti principi:

- tutti coloro che intrattengono per conto di TEB rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati da delega scritta e/o procura;
- ciascuna delega e/o procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri attribuiti ed i limiti entro cui operare;
- al delegato e o procuratore devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono adeguatamente essere rese pubbliche.

Conferimento e revoca delle deleghe e procure

Il conferimento delle deleghe e delle procure deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge nonché, delle eventuali previsioni in tal senso fissate dallo Statuto e dalle regole aziendali vigenti.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, anche con il supporto delle competenti funzioni aziendali, il rispetto del Sistema delle deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con l'assetto organizzativo.

11. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adozione del Modello

L'adozione del presente documento è di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

Il presente Modello è stato elaborato da TEB tenendo conto della struttura dell'attività concretamente svolta, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Si è proceduto con l'avvio di un'analisi preliminare del contesto aziendale. In particolar modo sono stati analizzati: la storia di TEB, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di governance, il sistema di controllo, il sistema delle deleghe, le procedure già formalizzate all'interno di TEB per lo svolgimento dell'attività sociale.

TEB ha, quindi, proceduto a svolgere:

- interviste individuali con l'amministratore ed i responsabili delle attività da loro svolte;
- una analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità e dei poteri;
- una analisi delle procedure e/o controlli posti da TEB;
- una analisi del Sistema di Controllo vigente presso TEB.

Obiettivi perseguiti

TEB assicura condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio business, a tal fine ha colto l'opportunità fornitagli dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione del controllo, per verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In tal senso l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di TEB, oltre che uno stimolo a tenere comportamenti corretti.

In particolare TEB, con l'adozione del Modello, si pone i seguenti principali obiettivi:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel presente Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro confronti e di sanzioni amministrative addebitabili all'azienda;
- ribadire che il comportamento illecito è fortemente condannato da TEB, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi del Codice Etico ed ai valori ai quali TEB intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire a TEB, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di condotte illecite che possano integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto;
- fornire un'adeguata informazione ai Destinatari circa l'adozione del Modello;
- continuare a diffondere una cultura di impresa basata sul controllo preventivo e la legalità;
- condannare ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed in particolare alle istruzioni contenute nel presente Modello ed al Codice Etico di TEB;
- creare e mantenere un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, mediante processi che pongano l'attenzione sui ruoli, sulla formazione delle decisioni, sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione di condotte illecite integranti i Reati presupposto di cui al D.lgs. 231 del 2001.

Il Modello ed il Codice Etico

Il presente documento costituisce regolamento interno di TEB, vincolante per la medesima e per tutti i suoi Destinatari. In particolare il Codice Etico è l'espressione dei valori etico – morali di TEB.

Il rispetto del Modello presuppone il rispetto anche di quanto previsto nel Codice Etico che costituisce parte vincolante ed essenziale dello stesso.

Modifiche ed aggiornamento del Modello

Modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello sono di competenza dell'Organo Amministrativo, che può intervenire anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in particolare, l'aggiornamento del Modello deve essere avviato quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato la inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati presupposto;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività di TEB;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica, l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello.

Con la approvazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di modifiche, integrazioni e aggiornamenti non essenziali ovvero necessarie al fine di dare seguito a variazioni legislative ed a eventi che non abbiano impatto sul perimetro di rischio considerato in fase di prima analisi o che non siano tali da impattare sulla tipologia quanti – qualitativa del rischio già rilevato, potranno essere apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo il preavviso all'Odv ed successivo riporto al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c..

L'Organismo di Vigilanza andrà costantemente informato sulla nuova emissione, modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del Modello, dei protocolli, delle procedure e dei controlli esistenti in TEB.

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL FLUSSO DI INFORMAZIONI

Il rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 costituisce elemento essenziale anche ai fini della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione di ciò è necessario che al detto organo di controllo siano affidati specifici compiti e funzioni e l'Organo Amministrativo ponga lo stesso nella concreta condizione di poterli assolvere correttamente. Quanto detto costituisce il presupposto indispensabile per l'effettività dell'azione di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza e quindi presupposto iniziale per il relativo esonero da responsabilità.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di Vigilanza è necessario valutare attentamente, in ragione dei compiti e delle funzioni che sarà chiamato ad assolvere, il possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e continuità di azione che la legge richiede a ciascun membro ed all'intero Organismo di Vigilanza.

Compiti e Funzione

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sul funzionamento del Modello;
- sull'osservanza del Modello, e
- di curarne il suo aggiornamento.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza alla sua prima seduta dovrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel quale tra l'altro dovrà dare evidenza delle modalità di pianificazione delle attività di controllo assegnate oltre a proporre annualmente all'Organo Amministrativo l'approvazione del proprio budget.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto delle proprie dimensioni, dell'attività caratteristica di TEB, del suo fatturato, TEB, al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge, ha optato per la composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza. L'Organo Amministrativo procederà a definire il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in fase di nomina.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni a TEB, purché ciascuno sia in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Autonomia e indipendenza:** dovrà essere tale da garantire l'autonomia dei membri da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente di TEB ed in particolare dei vertici operativi e/o organi dirigenziali, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza dell'attività degli organi Apicali, tra cui i componenti dell'Organo Amministrativo e degli organi di vertice rientrano.

Per tale motivazione, l'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nell'organigramma di TEB in una posizione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo, nello svolgimento della sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza deve poter disporre di specifiche risorse aziendali e potersi avvalere della collaborazione di tutto il personale e funzioni/aree di TEB.

A tal fine l'Organo Amministrativo metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidati, approvando annualmente il budget dallo stesso proposto, quale dotazione adeguata di risorse finanziarie.

L'Organismo di Vigilanza, potrà disporre delle predette risorse per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti avvalendosi, ove necessario anche di consulenze specialistiche, sostenendo trasferte, etc.

L'Organo Amministrativo nella composizione dell'Organismo di Vigilanza nel caso di forma plurisoggettiva in relazione ai requisiti di autonomia ed indipendenza del singolo membro dell'Organismo dovrà tenere conto nella sua interezza dei seguenti criteri di cui alle Linee guida Confindustria:

1. nel caso di composizione plurisoggettiva con soli componenti esterni a TEB, i requisiti di autonomia e di indipendenza dovranno essere riferiti ai singoli componenti;
2. nel caso di composizione plurisoggettiva mista (componenti interni ed esterni) dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in conflitto di interessi con i coniugi, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado degli amministratori di TEB o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento.

➤ **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere, al suo interno, competenze tecnico - professionali adeguate ai compiti ed alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Pertanto, è necessario che siano presenti soggetti con professionalità in materia economica, legale, di analisi dei processi, di controllo e gestione dei rischi aziendali, di esecuzione di indagini, di controlli e verifiche amministrative e fiscali.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal Modello, basandosi sui *profili professionali*, sulle concrete esperienze fatte sul campo, acquisendo, se utile, le necessarie referenze anche da parte di terzi e le dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

Considerata l'eterogeneità degli aspetti tecnici che regolano l'operato di TEB, l'Organismo di Vigilanza, al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per il corretto espletamento delle proprie attività e garantire la propria professionalità (oltre che la sua autonomia), potrà utilizzare lo specifico *budget* di spesa messo a disposizione dall'Organo Amministrativo, allo scopo di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, le competenze per integrare le proprie.

L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, sicurezza dei luoghi di lavoro, ambientale, etc.

E', inoltre, importante ricordare quanto riportato sul punto a pag. 60 delle linee guida di Confindustria - edizione 2014 - il quale precisa, riprendendo la sentenza del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003, che ... *per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello (l'Organismo di Vigilanza), priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico - finanziari.*

Proseguendo sul punto le medesime linee guida affermano che ... *ciò non esclude, peraltro, che (...) l'Odv possa fornire anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: in tal senso eventuali **consulenze**, infatti, **non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi...***

➤ **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come “*incessante operatività*”, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente.

La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

➤ **Durata della carica**

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza dell'Organo Amministrativo che ha provveduto alla sua nomina e comunque per un massimo di un triennio; i medesimi componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

Requisiti di eleggibilità

L'Organo Amministrativo all'atto della nomina deve verificare che ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza sia dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia e possa assicurare continuità di azione come sopra inteso e disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità e di conflitto di interessi (di cui al successivo punto (d)) di seguito riportate.

(a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*) e loro successive modifiche ed integrazioni;

(b) essere indagati o di essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

(c) essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(d) non essere coniuge, parente e/o affine entro il quarto grado degli amministratori di TEB o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporterà l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza la necessità di revoca da parte dell'Organo Amministrativo che provvederà alla sostituzione.

Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo in presenza di giusta causa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- le modifiche di legge;
- il mancato rispetto dei principi del Codice Etico, dei protocolli di buon comportamento generale e speciale di ciascuna parte speciale adottata.

In presenza di giusta causa, l'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto nel presente Modello, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso di un mese, con comunicazione scritta e motivata all'Organo Amministrativo.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza nella sua prima seduta procede a dotarsi di un proprio regolamento e a nominare il suo Presidente. Per l'espletamento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza è investito dei compiti e delle funzioni di cui al presente Modello e di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale. Il detto organo societario ha un esclusivo vincolo di dipendenza dall'Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza con le funzioni allo stesso demandate.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con tutti gli altri organi o funzioni di controllo esistenti.

In particolare si coordina con:

- il Collegio Sindacale;
- la società di revisione e o il revisore al quale è affidato ai sensi di legge e di statuto il controllo contabile;
- il Responsabile dell'area amministrazione;
- il Responsabile dell'area personale ed organizzazione anche per ciò che concerne gli aspetti relativi all'informazione ed alla formazione del personale attinente alle tematiche inerenti al Decreto;
- il Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- il Delegato di Funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ove nominato;
- il RSPP ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Responsabile qualità;
- il Titolare Privacy ex D.lgs. 196/2003;
- i Responsabili di area o funzione;
- i Dipendenti considerando per tali tutto il personale dipendente da TEB compresi gli operai e gli impiegati;
- le funzioni che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi al controllo delle procedure operative in essere;
- la funzioni con cui l'Organismo di Vigilanza ritiene utile, necessario e/o indispensabile confrontarsi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, di massima può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili di TEB;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente di TEB e, laddove necessario, all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale, all'organo preposto alla revisione contabile (anche se fosse società di revisione se nominata), ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica ed a quelli ai fini privacy ed in generale a tutti gli interessati alle attività di TEB;
- avvalersi di consulenti esterni per problematiche che ne richiedano l'ausilio;
- proporre l'avvio di provvedimenti disciplinari e l'adozione di sanzioni disciplinari;
- verificare l'adeguatezza della pianificazione dei programmi di specifica formazione del personale;
- indirizzare, almeno con cadenza annuale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo;
- informare immediatamente l'Organo Amministrativo ove rilevi fatti gravi ed urgenti;
- ricevere informazioni e comunicazione da chiunque gli giungano;
- eseguire indagini sui fatti da chiunque comunicati;
- eseguire periodici Audit sull'attività individuate quali a rischio ai sensi del D.lgs. 81 del 2008.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il Modello prevede modalità di gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza basa il corretto ed efficiente espletamento delle sue funzioni sulla possibilità di disporre di tutte le informazioni allo stesso necessarie e relative alle aree di rischio individuate. Per tale motivo l'OdV deve avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni allo stesso necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

L'obbligo di dare informazione all'OdV è rivolto a tutte le funzioni aziendali con particolare riferimento alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione alle procedure ed ai controlli esistenti (ad es. report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) ed alle anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Salvo quanto meglio specificato nelle singole parti speciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni da inoltrare all'OdV potranno anche riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le motivazioni che hanno giustificato l'assistenza legale richiesta da dirigenti e o da dipendenti per atti sui quali l'Autorità Giudiziaria sta procedendo;
- i provvedimenti e/o notizie emessi dagli organi di polizia giudiziaria o da altra autorità e dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, non solamente per i Reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- le indagini e/o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità anche per le ipotesi di Reato presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a terzi per l'esecuzione di attività all'interno ed all'esterno del sito della società;
- i prospetti riepilogativi delle gare ad evidenza pubblica alla quale TEB ha preso parte o alle quali sta partecipando;
- i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati dagli enti pubblici a trattativa privata od in economia;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le copie della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente;
- il report dei controlli eseguiti dal *management* aziendale sulle attività eseguite dai propri subordinati.¹

¹ cfr. pag. 69 Linee guida di Confindustria edizione 2014 - "...Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal management, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il management deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di assurance - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di

All'Organismo di vigilanza deve altresì essere fornita copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi (cfr. linee guida confindustria).

Relativamente al presente obbligo di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è utile sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro sui comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. che prevedono che il prestatore di lavoro:

- deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
- deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
- non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di consentire a tutti i Destinatari del Modello di poter comunicare con l'Odv TEB ha messo a disposizione i seguenti strumenti e mezzi di posta interna riservata e casella di posta elettronica dedicata.

Posta esterna ordinaria: La comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà, essere indirizzata *all'Organismo di Vigilanza di TEB, con sede in Ranica (BG) via Tezze sn* con la seguente dicitura sull'esterno della busta: *“Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”*.

Casella di posta elettronica: odv@teb.bergamo.it

Le segnalazioni che perverranno per i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi ma talvolta anche per i più svariati motivi infamanti, di dispetto, di vendetta etc.).

Le segnalazioni dovranno:

responsabilizzazione del management operativo. L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. ...”

- riportare esplicita indicazione del segnalante e del suo recapito nonché dell'indirizzo di residenza e, se dipendente, del reparto di appartenenza,
- descrivere chiaramente:
 - ✓ l'evento e/o il fatto accaduto;
 - ✓ riportare gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte se conosciuti;
 - ✓ dei tempi e delle modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
 - ✓ quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori.

Per le comunicazioni all'Odv potrà essere anche utilizzato il format in **Allegato n. 2** alla presente Parte Generale.

TEB e l'Odv si impegnano ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all'Odv siano garantite da riservatezza (tra cui il predetto canale preferenziale di comunicazione/segnalazione costituisce un primo ed essenziale elemento), impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Decreto *privacy* e sue successive modifiche ed integrazioni.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e sarà assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di TEB o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l'attività dell'Odv saranno comunicati al responsabile del procedimento disciplinare per le valutazioni del caso.

Le segnalazioni sopra indicate dovranno essere obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e della fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Odv riferirà *esclusivamente* all'Organo Amministrativo in merito allo stato di attuazione del Modello, alle eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'Odv predisporrà una relazione almeno annuale che illustri di massima:

- una sintesi dell'attività e dei controlli svolti durante l'anno;
- le eventuali discrepanze tra le procedure operative e le disposizioni del Modello;
- i nuovi ambiti di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la verifica effettuata a seguito delle segnalazioni ricevute su violazioni del Modello e, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla legge, i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le eventuali modifiche conseguenti alle modifiche del quadro normativo di riferimento, alle non conformità rilevate o segnalate, alle modifiche dell'attività sociale o del livello di rischio rilevato dalla società;
- un rendiconto delle spese sostenute rispetto al budget.

Fermo restando i termini di riporto di cui sopra l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi quando lo ritengano opportuno.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello sarà custodita dalla segreteria dell'Odv in un apposito archivio (informatico e o cartaceo) per il periodo necessario per completare l'attività e per il periodo previsto dalla legge.

3.5 Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'art. 6, comma 2bis del D.Lgs. 231/01 fa riferimento esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto e rimangono quindi esclusi dalla disciplina i reati che non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del decreto.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazioni di una legge o di un regolamento o gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza, ecc.

La normativa della Legge 179/2017, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", contiene alcune norme in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rilevare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se mediante segnalazione viene rivelato il segreto tutelato dalla legge la sanzione penale non si applica, perché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2).

Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o *whistleblower*) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 /2017, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dall'ordinamento.

Quanto disposto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

Il presente documento si applica a tutti i dipendenti di TEB Spa legati da rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato (dipendenti, apprendisti, tirocinanti, stagisti, collaboratori, soggetti somministrati e distaccati).

Oggetto e contenuto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- I. descrizione della condotta illecita;
- II. identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- III. chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- IV. qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- V. qualora conosciute le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- VI. eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- VII. eventuali ulteriori documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- VIII. ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Soggetti destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione

La legge 179/2017 individua le seguenti modalità di segnalazione:

- I. Segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica all'ODV.
- II. Segnalazione diretta all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it

Oppure avvalendosi dell'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Autorità e raggiungibile al seguente indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In considerazione dell'attuazione da parte della società del modello ex Dlgs 231/2001 si ritiene anche di indicare la seguente modalità ulteriore: invio all'indirizzo di posta elettronica dell'ODV odv@teb.bergamo.it

Verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'ODV provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti;
- b) trasmettere la segnalazione all'Organo Amministrativo;
- c) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.

L'ODV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni /dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuti a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'ODV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata così come prevede la normativa vigente.

Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc). L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, richiami ed ogni altra forma di ritorsione) diretta o indiretta, avente effetti sulla condizione di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata all'ODV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione /ritorsione:

- a) al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione /ritorsione il quale valuta l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Organo amministrativo, qualora l'autore della discriminazione sia un soggetto apicale;
- c) alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (GDPR 679/16).

Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

Il whistleblower non è tutelato in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque dall'aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che - comunque interessati al procedimento - non rispettano le prescrizioni fornite.

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- a) violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
- b) effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelino infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte generale, cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

13. SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni al Modello ed al Codice Etico da chiunque siano state commesse devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, ferme restando tutte le prerogative ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalare le violazioni del Modello grava su tutti i Destinatari dello stesso.

L'Odv ricevuta la segnalazione deve procedere, nel rispetto della riservatezza, alla comunicazione dell'esito degli accertamenti svolti all'Organo Amministrativo. Le eventuali sanzioni saranno erogate dagli organi di TEB competenti in virtù dei poteri a loro conferiti dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tra le condotte che possono costituire infrazioni disciplinari si segnalano i seguenti comportamenti:

- mancato rispetto, con omissioni o in concorso con altri, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure e del Modello;
- la distruzione, la modifica, l'occultamento, la sottrazione della documentazione necessaria al controllo interno previsto dal Modello;
- la redazione di documentazione non veritiera, anche con l'aiuto di terzi;
- atti diretti ad impedire l'attività di vigilanza degli organi societari e dell'Odv;
- il diniego di accesso alla documentazione ed alle informazioni necessarie ai fini del controllo,
- qualsiasi altra condotta che possa configurare la violazione del Modello, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure previste dal sistema di controllo, etc.
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo,
- altro

Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, conformemente a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL di categoria, costituisce un insieme di regole comportamentali alle quali il personale deve assolutamente uniformarsi, ogni sua violazione comporta la conseguente applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Misure nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei lavoratori dipendenti si applicheranno agli stessi le previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) e del vigente CCNL di categoria. Se la condotta costituisce violazione dei doveri del rapporto di lavoro, fermo restando il procedimento disciplinare, ed il relativo provvedimento TEB potrà assumere decisioni che tengano conto di quanto previsto dall'art. 2119 e ss del codice civile.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei dirigenti il titolare del potere disciplinare avvierà i procedimenti di sua competenza al fine delle eventuali contestazioni e della eventuale applicazione delle sanzioni previste, ai sensi di legge e del CCNL di categoria, con l'eventuale revoca dei poteri agli stessi attribuiti mediante atti formali quali procure, deleghe, etc.

Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

Se a violare il Modello è un componente dell'Organo Amministrativo della violazione l'Odv deve darne immediata comunicazione all'Assemblea ed al Collegio Sindacale. L'Assemblea valutata la segnalazione nel suo complesso applica, nel rispetto della legge, il provvedimento che riterrà opportuno in ragione della gravità, della colpa e del danno che dal comportamento dell'Amministratore sia derivato alla Società.

Qualora la violazione sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Assemblea potrà procedere con gli atti formali alla revoca della carica per giusta causa.

Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo, qualora le violazioni siano tali da integrare la revoca per giusta causa, propone all'Assemblea, sentiti gli altri componenti del Collegio Sindacale, l'adozione dei provvedimenti di competenza provvedendo alle ulteriori incombenze previste dalla normativa di legge.

Misure nei confronti dei terzi

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, nei relativi contratti dovranno essere previsti meccanismi o clausole contrattuali con cui si dia informazione alle controparti dell'adozione del Modello di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Si dovrà, inoltre, precisare che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 8 giugno 2002, n. 231 comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo l'eventuale risarcimento per i danni arrecati alla Società.

La mancata inclusione delle dette clausole o meccanismi contrattuali dovrà essere comunicata dalla funzione aziendale competente nella quale è operativo il contratto e con le debite motivazioni all'Organismo di Vigilanza.

14. SISTEMA DI COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE – FORMAZIONE

14.1. Comunicazione e Informazione

TEB procede a organizzare incontri per la comunicazione e diffusione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato per la gestione e la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In considerazione dell'importanza che la conoscenza della materia riveste per il corretto svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi di trasparenza, osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e dei principi etico – sociali, al fine di assicurare all'interno dell'azienda una idonea diffusione, TEB curerà l'attivazione di una cartella accessibile a livello informatico a tutti i dipendenti, nel cui ambito far confluire i seguenti documenti e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ il testo del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- ✓ il Modello di organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale.

Per clienti, fornitori e terzi in genere è altresì assicurata da TEB una informativa anche per il tramite della pubblicazione del Modello PG e del Codice Etico nel proprio sito ove esistente.

In riferimento ai rapporti con i fornitori e con i terzi in genere che intrattengano rapporti commerciali con TEB, si darà loro comunicazione ed informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico precisando altresì che la violazione alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico di TEB potrà costituire motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1456 c.c.

La diffusione del Modello è obbligatoria: deve pertanto essere tracciata la specifica attività di comunicazione, informazione e formazione somministrata sia al personale, al management ed ai vertici aziendali.

14.2. Formazione

Sul piano della formazione TEB oltre a pianificare una formazione di carattere generale diretta a comunicare, informare e formare i Destinatari sulle previsioni del Decreto, le ragioni di opportunità e quelle giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello, pianificherà anche un adeguato programma di formazione specifica rivolta al personale delle aree a rischio opportunamente somministrato in funzione dei luoghi di lavoro, dei livelli e delle mansioni svolte.

14.3 Piano Formativo

I principi

Il Piano formativo sarà articolato tenendo conto dei contenuti e delle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e/o delle deleghe agli stessi conferite.

La formazione ed i relativi contenuti saranno articolati secondo moduli distinti in base al livello e al ruolo organizzativo dei Destinatari e si dovrà tenere conto:

- delle responsabilità e dei ruoli (con particolare riguardo a quelli che svolgono attività sensibili);

- dei neoassunti e dei nuovi incarichi: particolare attenzione si dovrà porre ai nuovi assunti per i quali si dovranno prevedere specifici moduli formativi;
- del personale destinato a ricoprire nuovi incarichi (con particolare riguardo a quelli che svolgono attività sensibili).

Contenuto delle sessioni formative

La formazione dovrà prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza dei Destinatari.

La formazione è **obbligatoria** e deve essere tracciata anche con attestazione finale di frequenza dei corsi e del relativo apprendimento.

Per la somministrazione della formazione potranno essere utilizzate le seguenti differenti modalità:

- sessioni in aula con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate;
- e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti e con test di verifica dell'apprendimento.

I contenuti formativi dovranno essere opportunamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa ed alle intervenute modifiche al Modello.

Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione e dell'area personale di TEB raccogliere le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai programmi di formazione. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

15. CRITERI DI APPLICABILITÀ ASTRATTA DEI REATI PRESUPPOSTO ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DI TEB

L'Organo Amministrativo procederà, altresì, a valutare l'applicabilità in astratto delle fattispecie di cui al Decreto alla attività specifica/caratteristica di TEB, tenendo in evidenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti criteri:

- condizioni soggettive di imputabilità;
- condizioni oggettive di imputabilità;
- criteri di esclusione;

- riconducibilità delle condotte direttamente o meno all'attività di TEB;
- interesse o vantaggio per TEB;
- ripetitività della condotta illecita nell'ambito dell'attività aziendale e conseguenze e danni sofferti da TEB;
- processi/flussi interni a cui applica la condotta illecita;
- perseguibilità dell'illecito per dolo o colpa;
- ragionevole probabilità della realizzazione della condotta illecita a rischio all'interno dei processi/flussi aziendali.

Mediante l'uso dei detti criteri e degli eventuali altri che in *continuum* saranno valutati, TEB, il suo management ed il suo personale potranno dare prevalenza di intervento e o avviare adeguati piani d'azione delle attività aziendali maggiormente sensibili ai rischi 231 e di quelle che potranno esserlo in futuro.

ALLEGATO – 1

A seguire si riportano le fattispecie presupposto per l'applicabilità della responsabilità di cui al Decreto 231:

- ✓ **Delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24)** – i cui reati presupposto sono: malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.), Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), Frode informatica (art. 640-ter c.p.),
- ✓ **Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)** – i cui reati presupposto sono: falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 ter c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.), frode informatica (art. 640 ter comma tre c.p.), sanzioni penali (art. 55, comma 9 - D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - *indebita utilizzo di carte di crediti o di pagamento*), trattamento illecito di dati (art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), misure di sicurezza (art. 169 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), altre fattispecie (art. 171 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)** - i cui reati presupposti sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma), associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs.286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.),

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- ✓ **Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25)** - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.), Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis - art. 321 c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter , 2° comma, c.p.; art. 321 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- ✓ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)** – i cui reati presupposto sono: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- ✓ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis I)** – i cui reati presupposto sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

- ✓ **Reati societari (art. 25-ter)** – i cui reati presupposto sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o di TEB controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- ✓ **Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)** - i cui reati presupposto sono quelli previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999.
- ✓ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1)** – il cui Reato presupposto è: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- ✓ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)** – i cui reati presupposto sono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 - quinquies, c.p.), tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.), alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.).
- ✓ **Abusi di mercato (art. 25-sexies)** – i cui reati presupposto sono: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.), manipolazione di mercato (art. 185 T.U.F.).
- ✓ **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)** – i cui reati presupposto sono: Omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007).
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)** – i cui reati presupposto sono: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1)
- ✓ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)** – i cui reati presupposto sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis), reati di cui al

punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)** – il cui Reato presupposto è: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- ✓ **Reati transnazionali (art. 10, L. 16 Marzo 2006 n.146)** - i cui reati presupposto sono: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990), Reato concernente il traffico di migranti (art. 12 D.lgs. 286/1998), Induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- ✓ **Reati ambientali (art. 7, Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121)** – i cui reati presupposto sono: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro

l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); il danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 549/1993, art. 3), lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.lgs. n. 202/2007 - attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

- ✓ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)** – la cui condotta presupposta è prevista dall'art. 22 – 12 bis del D.lgs. 52 luglio 1998 n. 286 – testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- ✓ **Razzismo e xenofobia (art. 25 -terdecies)** il reato presupposto è in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge 654/1975 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21).
- ✓ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa o giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 -quaterdecies)** in relazione alla commissione dei reati di cui agli art. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
- ✓ **Reati tributari (art 25-quinquedecies)** i reati presupposto sono: art 2 Dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti); art. 3 Dlgs 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); art .8 Dlgs 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); art. 10 Dlgs 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili); art. 11 Dlgs 74/2000 (Sottrazione fraudolenta di pagamento di imposte).

ALLEGATO – 2

**MODULO DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
di TEB**

Il presente modulo può essere utilizzato da chiunque voglia comunicare o segnalare all'Organismo di vigilanza di TEB la commissione o il tentativo di commissione di uno dei comportamenti in violazione ai principi del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Parte Generale e di Parte Speciale di TEB, alle procedure, alle istruzioni, alla modulistica o al sistema delle deleghe di TEB, nonché per comunicare la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Dati dell'autore del comportamento oggetto della segnalazione

Nome _____

Cognome _____

Unità Organizzativa di appartenenza _____

Telefono _____ (se noto)

E_mail _____ (se noto)

Descrizione dettagliata del comportamento che ha generato la segnalazione con indicazione del fatto accaduto del luogo e dell'ora in cui è accaduto e di quant'altro possa essere utile a meglio descriverlo.**Dati del segnalante**

Nome _____

Cognome _____

Unità Organizzativa di appartenenza _____

Telefono _____

E_mail _____

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196 del 2003 - TEB, titolare del trattamento dei dati personali, le rende noto che i suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001, nonché utilizzabili, ed in seguito conservati, sia in forma cartacea che informatica. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio delle proprie comunicazioni ed TEB, mediante il proprio Organismo di vigilanza si riserva di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". Si ricorda che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di vigilanza di TEB sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196 del 2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al titolare del trattamento o all'Organismo di vigilanza, responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196 del 2003, tramite casella di posta elettronica odvteb@gmail.com o tramite posta ordinaria in busta chiusa da indirizzare in forma riservata all'Organismo di vigilanza di TEB - via Tezze - Ranica (BG).